Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **633**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della cartografia;

storia della architettura moderna e contemporanea.

Art. 2.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia ibero-romanza;

didattica delle lingue straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1985, n. **634**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

psicologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1985, n. **635.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

metodologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1985, n. **636.**

Sostituzione di due membri della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1669;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, n. 180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1153;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n. 782;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1978, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1980, n. 746;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1984, n. 977;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il dott. Ercole Semenza e il dott. ing. Federico Renzulli cessano di far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione di cui al precedente articolo il dott. ing. Luigi Misiti, direttore generale delle ferrovie dello Stato, e il prof. Romano Troilo, direttore del compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1985
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 373

Avviso di rettifica al decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, recante: « Disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 270 del 16 novembre 1985).

Nel primo comma delle premesse del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... regio decreto 27 *marzo* 1934, n. 1265; », leggasi: « ... regio decreto 27 *luglio* 1934, n. 1265; ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1985.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 7, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute, presentate dal Ministero della difesa, con le quali è stata rappresentata la necessità dell'utilizzazione per il 1985 di due generali e di due ufficiali, per imprescindibili esigenze funzionali del Ministero stesso e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto che sussiste, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per gli stessi scopi soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per proprie particolari esigenze, un tenente generale dell'Aeronautica militare ed un maggiore dei carabinieri, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per speciali esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un generale di brigata ed un tenente colonnello dell'Esercito, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1985
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 44

(6903)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1985.

Modalità di apposizione del contrassegno per la costituzione di pegno sui prosciutti di San Daniele.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata;

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 507, con la quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del prosciutto di San Daniele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, con cui è stato affidato l'incarico di vigilanza al Consorzio del prosciutto di San Daniele;

Vista la proposta presentata dal Consorzio del prosciutto di San Daniele in data 27 settembre 1985, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401;

Considerata l'opportunità di approvare tale proposta;

Decreta:

Art. 1.

Lo speciale contrassegno indelebile di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401, viene apposto a cura del creditore pignoratizio, al momento della costituzione di pegno, sulla cotenna dei prosciutti a denominazione di origine tutelata sottoposti a pegno, in qualunque fase della lavorazione successiva all'applicazione del sigillo apposto ai sensi della legge sulla tutela della denominazione di origine e precedente l'impressione del contrassegno previsto dalla legge medesima, mediante l'applicazione di un timbro ad inchiostro indelebile — delle dimensioni e caratteristiche di cui allo allegato 1 — recante una o più lettere costituenti la sigla di identificazione del creditore pignoratizio unitamente ad una o più cifre indicanti il numero progressivo di costituzione di pegno.

Art. 2.

Contestualmente all'apposizione del contrassegno indelebile per la costituzione del pegno, il creditore provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro, conforme al fac-simile di cui allo allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, tutte le indicazioni ivi previste; nell'apposito spazio possono essere annotate le altre eventuali indicazioni concordate tra le parti.

Contestualmente alle operazioni di costituzione e prima di procedere alle annotazioni sul registro, il creditore pignoratizio avrà cura di verificare la consistenza delle partite oggetto di ogni singola operazione di pegno, accertando la quantità numerica dei prosciutti dati in pegno mediante consultazione dei registri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307, obbligatoriamente tenuti presso il laboratorio del debitore. Di ciò dovrà essere dato riscontro mediante l'annotazione in apposito spazio degli stessi, da parte del creditore, della data dello accertamento, della sigla di identificazione del creditore pignoratizio e del numero progressivo dell'operazione indicati nel contrassegno.

Art. 3.

Secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge, la constatazione dell'estinzione totale o parziale della operazione sui prosciutti costituiti in pegno avviene mediante l'annullamento del contrassegno indelebile con l'apposizione, a cura del creditore soddisfatto, di un timbro ad inchiostro indelebile avente le dimensioni e le caratteristiche di cui all'allegato 3. Sui registri viene inoltre annotato, a cura del creditore soddisfatto e nell'apposito spazio riservato alle annotazioni e variazioni, il numero dei prosciutti sui quali di volta in volta, per ogni singola operazione, viene apposto il timbro indelebile di annullo.

Art. 4.

I registri di cui all'art. 1 della legge sono conservati a cura del debitore presso il laboratorio dove sono conservati i prosciutti in corso di lavorazione sui quali è stato apposto il contrassegno attestante la costituzione di pegno. I timbri per l'apposizione del contrassegno e dell'annullo sono forniti e conservati a cura del creditore.

I registri di cui all'art. 1 della legge devono essere annualmente vidimati dalla cancelleria della pretura di San Daniele del Friuli o da un notaio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CONTRASSEGNO INDELEBILE

Timbro per l'applicazione sulle cosce suine costituito da una cornice a forma rettangolare delle dimensioni indicate recante, all'interno, nella parte superiore le lettere rappresentanti la sigla di identificazione del creditore pignoratizio e, nella parte inferiore, le cifre indicanti il numero di ogni singola operazione di costituzione di pegno.

ALLEGATO 2

REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile:

Pagina n. ______

Operazione n. ______

ELEMENTI COSTITUTIVI		VARIAZIONI E ANNOTAZIONI
Data di costituzione		
Durata		
Importo originario		
Numero cosce suine		
Data sigillo impresso ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 507		
Estremi del verbale dell'organismo abilitato all'apposizione del sigillo		
Numero	Data	
Altri segni di identificazione		*Data di estinzione*

ALLEGATO 3

ANNULLO

Timbro indelebile di annullo, costituito da due linee rette parallele della lunghezza ognuna di mm 50, poste alla distanza di mm 10 l'una dall'altra, di spessore variabile, posto trasversalmente sul contrassegno previsto all'allegato 1 con l'indicazione della sigla di identificazione del creditore pignoratizio tra le linee stesse o a parte.

(6701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 novembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gruppo di acquisto collettivo caccia pesca sport - C.A.P.E.S. a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 24 maggio 1985 nei confronti della società cooperativa Gruppo di acquisto collettivo caccia pesca sport - C.A.P.E.S. a r.l., con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Gruppo di acquisto collettivo caccia pesca sport - C.A.P.E.S. a r.l., con sede in Bologna, costituita per rogito notaio Stame in data 8 febbraio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Bianchi ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(6843)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1985.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,25 % di scadenza 1° maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 20 aprile 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25 %, di scadenza 1° maggio 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,25 % di scadenza 1° maggio 1988, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo su due colonne numerate dal basso verso l'alto, di cui la prima unita al corpo del titolo comprende quattro cedole, da quella n. 3 di scadenza 1° novembre 1986 a quella n. 6 di scadenza 1° maggio 1988 e la seconda (quella esterna) comprende due sole cedole poste in alto, quella n. 1, di scadenza 1° novembre 1985 e quella n. 2, di scadenza 1° maggio 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello « La Scuola di Atene », nonché tre losanghe con al centro la sigla « D.P. », poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dallo stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Nell'angolo superiore sinistro la cornice è interrotta per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,25 % - di scadenza 1° maggio 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 e D.M. 16 aprile 1985 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1985 - Roma, 2 maggio 1985 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) ».

A sinistra della leggenda « Il Direttore Generale » è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per la apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda « V° per la Corte dei conti (Spanò) »; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda « Il Primo Dirigente (Garozzo) ». In basso, a destra, è riportato « N. 777000 di Pos. (Serie IV) ».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco « La Scuola di Atene » sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportati in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,25 %, di scadenza 1° maggio 1988.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Entro tale cornice, in alto a sinistra, è posto un piccolo quadrato, delimitato da un filo di cornice propria, privo di fondino, dove è posto il numero cedolare. Al di sotto di tale quadrato spicca l'indicazione « 12,25 % », tasso di interesse dei buoni di cui trattasi.

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio è posto un altro spazio rettangolare, privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata la filigrana. Sulla sinistra, all'altezza dell'indicazione della scadenza della cedola, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° maggio 1988 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 22 dicembre 1984, n. 887 - e D.M. 16 aprile 1985 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 12,25 %-1° maggio 1988 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole dovrà pure essere adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, di gradazione leggermente diversa per ciascuno dei detti quattro tagli.

La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1985
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 355

(6841)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1985.

Determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico, con decorrenza 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984, recante fra l'altro la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1984-30 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984 ed al 30 giugno 1985, rispettivamente col decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, e col già citato decreto ministeriale 30 giugno 1984;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 15 maggio 1985 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, numero 317;

Viste le proposte presentate con relazioni in data 26 giugno e 18 luglio 1985 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di rideterminare con effetto dal 1° luglio 1985 le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati e prorogati con i decreti ministeriali 20 giugno 1983, 31 dicembre 1983 e 30 giugno 1984 citati nelle premesse, con effetto dal 1° luglio 1985 le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi vengono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi —	Imposta di fabbricazione Lire —	Imposta sul valore aggiunto Lire —
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « cerini S/80 »	48,4300	30,5100
2) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo . .	23,4150	15,2550
3) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « svedesi S/40 » . .	21,1250	15,2550
4) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	108,2500	61,0200
5) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	111,5200	61,0200
6) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « caminetto »	487,2500	762,7500
7) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »	17,16875	11,44125
8) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »	18,9550	15,2550
9) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »	38,8375	22,8825

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
10) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »	66,8300	30,5100
11) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « minerva »	111,3900	61,0200
12) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « familiari » . .	56,1100	30,5100
13) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « familiari S/100 »	51,9600	30,5100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1985
Registro n. 64 *Finanze, foglio n.* 325

(6995)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 luglio 1985, n. **637**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, n. 142, recante autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, n. 142, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che l'ubicazione del primo immobile oggetto del legato, erroneamente indicata in « via De Pretis n. 1 », viene corretta in « via Dei Leprosetti n. 1 ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 235

DECRETO 18 luglio 1985, n. **638**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione CISEC « Centri internazionali studi e convegni », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione CISEC « Centri internazionali studi e convegni », in Roma. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Castel Gandolfo (Roma), viale Bruno Buozzi, 1, 3 e 5 contraddistinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 5 numero 10 e dall'adiacente terreno contraddistinto al nuovo catasto terreni al foglio 5, numeri 109, 110, 111 e 112; un complesso immobiliare sito in Ocre (L'Aquila), largo Bonanni, 20, contraddistinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 5, numeri 751 e 753 e dall'adiacente terreno contraddistinto al nuovo catasto terreni al foglio 8, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150; tenimento seminativo sito in Ocre (L'Aquila) contraddistinto al nuovo catasto terreni al foglio 4, numero 762, per un valore complessivo di L. 4.610.000.000, disposta dall'Istituto per la cooperazione universitaria, in Roma, con atto pubblico 20 maggio 1982, n. 31507 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma il 31 maggio 1982 al n. 21117.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETO 8 agosto 1985, n. **639**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Recanati.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, viene soppresso e viene stabilito che l'archivio notarile mandamentale di Recanati (Macerata) ed i relativi atti debbano essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Macerata, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1884, che debbono essere versati al competente archivio di Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 50 *Giustizia, foglio n.* 116

DECRETO 8 agosto 1985, n. **640**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Faenza.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, viene soppresso e viene stabilito che l'archivio notarile mandamentale di Faenza (Ravenna) ed i relativi atti debbano depositarsi nell'archivio notarile distrettuale competente, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1883 da versarsi al competente archivio di Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 50 *Giustizia, foglio n.* 115

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **641**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1985
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 323

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Piero Della Valentina S.p.a., con sede in Cordignano (Treviso) e stabilimenti in Sacile (Pordenone) e Cordignano (Treviso), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Res-Coop romagnola edil strade cooperativa, con sede legale in Lugo (Ravenna), unità di Massalombarda e Fusignano (Ravenna) e uffici di Cagliari e Torino, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Klopman International, con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, stabilimento di Napoli, è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Capua, San Tammaro, Villa di Briano, S. Marcellino, Trentola e Parete (Caserta), impegnati nella realizzazione delle opere di costruzione irrigua nel comprensorio in sinistra dei Regi Lagni, 1° lotto funzionale, derivazione ed adduzione alla zona bassa, progetto PS23/484a, resisi disponibili dal 27 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1985, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lamec di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.P.A. - Industria mobili prefabbricati affini, con sede e stabilimenti in Napoli, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Damiani, con stabilimento in Napoli, fallita il 27 aprile 1983, è prolungata al 15 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture tessili cavesi, con stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 24 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto G. Donegani, unità di Napoli-Barra, è prolungata al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FOM, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latersveva di Lucera (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1984 al 3 ottobre 1984.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 3 gennaio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, è prolungata al 30 giugno 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 4 gennaio 1986.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olis, in Termini Imerese (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ca.Me.Va. - Officina carpenteria metallica varia, con sede in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 30 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calvi, con sede legale e stabilimento in Spello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arpos S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimenti in Serramanna e Valledoria (Cagliari), è prolungata al 4 maggio 1985.
La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche di San Severo (Foggia), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6745)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Benetton Serramenti S.p.a., con sede legale e stabilimenti in Treviso, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.T. - Istituto nazionale trasporti, con sede in Roma e filiali di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Mestre e Verona, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985.

(6744)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 44/1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 10 gennaio 1985, 5, 21, 26 e 28 febbraio 1985 e 7 marzo 1985;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 20/1985 del 18 aprile 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 21/1985 del 27 maggio 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 22/1985 del 7 giugno 1985: « Prezzi delle specialità medicinali »;

provvedimento n. 23/1985 del 20 giugno 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 24/1985 del 3 luglio 1985: « Prezzo della benzina super priva di piombo »;

provvedimento n. 25/1985 del 3 luglio 1985: « Prezzi dello zucchero »;

provvedimento n. 26/1985 del 18 luglio 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 27/1985 del 28 agosto 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 28/1985 del 4 settembre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 29/1985 del 12 settembre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 30/1985 del 12 settembre 1985: « Regime di prezzo degli olii combustibili »;

provvedimento n. 31/1985 del 12 settembre 1985: « Nuova procedura per la determinazione dell'onere termico relativo alle piccole imprese elettriche con produzione termoelettrica del gasolio e/o del metano »;

provvedimento n. 32/1985 del 12 settembre 1985: « Regime di prezzo della calciocianamide e delle scorie Thomas »;

provvedimento n. 34/1985 del 18 settembre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 35/1985 del 2 ottobre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 36/1985 del 2 ottobre 1985: « Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; campagna 1985/86 »;

provvedimento n. 37/1985 del 10 ottobre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 38/1985 del 17 ottobre 1985: « Prezzi dei prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 39/1985 del 17 ottobre 1985: « Cassa conguaglio per il settore elettrico - integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquota definitiva per l'anno 1983 ed aliquota d'acconto per gli anni 1984 e 1985 »;

provvedimento n. 40/1985 del 17 ottobre 1985: « Prezzo dei giornali quotidiani »;

provvedimento n. 41/1985 del 17 ottobre 1985: « Regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi »;

provvedimento n. 42/1985 del 24 ottobre 1985: « Aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana »;

provvedimento n. 43/1985 del 24 ottobre 1985: « Regime di sorveglianza dei prezzi del cemento »;

provvedimento n. 19/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Udine »;

provvedimento n. 20/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Gorizia »;

provvedimento n. 21/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Viterbo »;

provvedimento n. 22/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia La Spezia »;

provvedimento n. 23/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Potenza »;

provvedimento n. 24/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Siena »;

provvedimento n. 25/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Pistoia »;

provvedimento n. 26/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Roma »;

provvedimento n. 27/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Matera »;

provvedimento n. 28/A/85 del 18 aprile 1985: « Parere su prezzo latte provincia Livorno »;

provvedimento n. 29/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 30/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 31/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 32/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su prezzo latte provincia L'Aquila »;

provvedimento n. 33/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su prezzo latte provincia Treviso »;

provvedimento n. 34/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su prezzo latte provincia Rieti »;

provvedimento n. 35/A/85 del 27 maggio 1985: « Parere su prezzo latte provincia Grosseto »;

provvedimento n. 36/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 37/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 38/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Comuni non capoluogo di provincia »;

provvedimento n. 39/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Comune di Montefiore d'Aso »;

provvedimento n. 40/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Consorzio servizi Reno (CO.SE.R.) - Bologna »;

provvedimento n. 41/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Azienda municipalizzata gas acqua (AM.GA) di Udine »;

provvedimento n. 42/A/85 del 12 settembre 1985: « Parere su tariffe acqua - Comune di Bolzano »;

provvedimento n. 43/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Pordenone »;

provvedimento n. 44/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Bolzano »;

provvedimento n. 45/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Trieste »;

provvedimento n. 46/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Chieti »;

provvedimento n. 47/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia L'Aquila »;

provvedimento n. 48/A/85 del 18 settembre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Teramo »;

provvedimento n. 49/A/85 del 10 ottobre 1985: « Parere su tariffe tabacchi lavorati »;

provvedimento n. 50/A/85 del 10 ottobre 1985: « Parere su tariffa forense per prestazioni giudiziali e stragiudiziali in materia civile, amministrativa e penale »;

provvedimento n. 51/A/85 del 10 ottobre 1985: « Parere su tariffa professionale dei periti agrari »;

provvedimento n. 52/A/85 del 10 ottobre 1985: « Parere su tariffe prestazioni professionali dei geologi »;

provvedimento n. 53/A/85 del 10 ottobre 1985: « Parere su tariffe nazionali prestazioni professionali dei chimici »;

provvedimento n. 54/A/85 del 17 ottobre 1985: « Parere su tariffe voli aerei nazionali »

provvedimento n. 55/A/85 del 17 ottobre 1985: « Parere su tariffe pedaggi autostradali »;

provvedimento n. 56/A/85 del 17 ottobre 1985: « Parere su tariffe postali e telegrafiche per l'interno »;

provvedimento n. 57/A/85 del 24 ottobre 1985: « Parere su tariffe ferroviarie »;

provvedimento n. 58/A/85 del 24 ottobre 1985: « Parere su prezzo latte provincia Lecce ».

Roma, addì 14 novembre 1985

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(6859)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 settembre 1985, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate e secondo le modalità indicate:

BAYER ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: fitofarmaci per l'agricoltura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 757.575.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1987.

CINOTTO TECNOMECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: formulazione e stampaggio della parte elastomerica presente nello smorzatore di vibrazioni torsionali per motori a ciclo diesel ed a ciclo otto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 331.100.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

DOTT. VITTORIO GILARDONI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: definizione di una nuova famiglia di prodotti, cilindro, canna, blocco cilindri in lega leggera aventi superfici di scorrimento indurite per mezzo di processo galvanico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 940.747.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

EDWARDS ALTO VUOTO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione controllata da microprocessori dei cicli di liofilizzazione industriale e pilota e robotizzazione del movimento nelle aree sterili dei prodotti in trattamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.316.320.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1986.

EMME ESSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di una antenna parabolica con ricevitore e convertitore di frequenza per D.B.S. (ricezione di segnale televisivo direttamente da satellite).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 409.680.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1986.

ENICHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la realizzazione di monocristalli di arseniuro di gallio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato 55 % dei costi ammessi, pari a L. 3.392.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

ENRIETTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia e componenti innovativi di stampi per ottenere prodotti complessi in materiali termoplastici, per applicazioni automobilistiche e industriali, che consentano la riduzione delle energie impiegate per unità di prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 574.200.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1987.

FABBRICA MACCHINE CURVATUBI CRIPPA AGOSTINO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di curvatura di tubi mediante utilizzo di macchine a C.N.C.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 253.478.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 dicembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

FIAR - FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE RADIO ELETTRICHE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema a multiprocessore per automazione di processi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.217.868.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione controllata da microprocessori dei cicli di sterilizzazione di prodotti farmaceutici e microbiologici e dei processi di decelazione di fiale difettose.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 gennaio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.107.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

GLARIS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di eteri allilici di polialcoli e derivati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 256.312.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 22 febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

INDESIT ELETTRONICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo registratore alfanumerico destinato anche al controllo di gestione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi pari a L. 806.572.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

INDUSTRIE ELETTRONICHE REGISTRATORI DI CASSA SWEDA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati ad una nuova generazione di registratori di cassa ed alla innovazione del relativo processo produttivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 6.650.311.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

INSIT INDUSTRIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: formulazione e tecnologia produttiva di nuovi elastomeri richiesti dalle caratteristiche tecniche delle presenti e future applicazioni su autoveicoli ottenuti con formulazioni non nocive.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a L. 329.175.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

L'ELETTROMETALLURGICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuovi processi di formatura e di fusione di getti in ghisa speciale centrifugata per l'industria dell'autoveicolo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 919.435.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

LUCCHESI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo a ciclo integrale per la produzione di PVC calandrato cristallo rigido.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a L. 768.776.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

MATERIALI INDUSTRIALI RICIRCOLO ACIDI M.I.R.A. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nell'applicazione di tecnopolimeri termoindurenti avanzati per la produzione di corpi cavi di grandi dimensioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 320.460.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1986.

NAVA MOTO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e di prodotti su base di tecnopolimeri strutturali compositi con forme tridimensionali (corpi cavi) a struttura continua a maglie di fibre esagonali isostropiche per impiego nel settore aeronautico ed automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a L. 855.504.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 novembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

OFFICINE FACCO & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione degli impianti per l'allevamento avicolo attraverso la computerizzazione dei meccanismi di funzionamento delle attrezzature e dei sistemi di controllo ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a L. 1.201.725.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

O.M.C.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici ottenuti con l'introduzione di controllori elettronici nella movimentazione e nei processi di saldatura ad arco, di sabbiatura, di verniciatura in una linea flessibile per la produzione di containers 150.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 1.034.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

ORIZIO PAOLO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: computerizzazione delle macchine tubolari per la confezione dei tessuti con rete a maglia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 516.620.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

PERROS INDUSTRIALE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e prototizzazione di un impianto automatizzato a controllo elettronico computerizzato per il riempimento con tecnopolimeri termoplastici, di laminati e manufatti cavi, impiegabili come isolamento nel campo dell'industria degli elettrodomestici e dell'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a L. 270.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

PHARMATEC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: identificazione, messa a punto e applicazione pratica di nuove tecnologie per la produzione su sede industriale di forme farmaceutiche a rilascio controllato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a L. 1.245.212.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

PIRELLI COMPONENTI AUTO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi prodotti e processi destinati al sistema frenante degli autoveicoli e nuovi sistemi di sperimentazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.105.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

REGGIANI MACCHINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: produzione di macchine rameuse a controllo computerizzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 883.046.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

ROSSI MOTORIDUTTORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un processo produttivo con tecnologia avanzata ed innovativa atto a consentire qualità e flessibilità nella fabbricazione di riduttori e motoriduttori di elevate prestazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 805.192.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

SAPICI - SOCIETÀ AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnopolimeri in emulsione acquosa per usi speciali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 718.154.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1986.

SIMPLAS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuovi processi produttivi altamente automatizzati con l'ausilio di elaboratori elettronici per la produzione di attrezzature atte all'estrusione di polimeri e tecnopolimeri.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 196.425.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 aprile 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

SISMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione di macchine per la produzione e rifinitura di catene e semilavorati in metallo prezioso.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 611.049.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

SOCIETÀ CHIMICA DI LARDARELLO (S.C.L.) S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un processo per la produzione di ipoclorito di calcio ad alto titolo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.186.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ZANCHETTA E C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione dei processi chimico-farmaceutici con impiego di macchine a controllo elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5 % dei costi ammessi, pari a lire 195.430.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5 % dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi per la fabbricazione flessibile di lavabiancheria ed essiccatori ottenuti mediante l'impiego di automazione industriale e di sistemi elettronici di controllo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi, pari a L. 5.439.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la produzione di lavastoviglie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 2.382.750.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

ZINC INDUSTRIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto di zincatura per carpenteria pesante avanzato, controllato in gestione PLC centralizzata, in grado di controllare e correggere in tempi reali la temperatura e il titolo dei bagni di zinco, di acido cloridrico per decappaggio e del bagno di flussaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35 % dei costi ammessi, pari a L. 309.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibere adottate dal CIPI in data 11 ottobre 1984 e 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società: « Ansaldo trasporti S.p.a. », concernente: introduzione di tecnologie avanzate nella progettazione e sviluppo di componenti ed apparecchiature per sistemi di trasporto pubblico ed elettrificato, prototipi e loro sperimentazione.

Modifica da apportare.

Importo massimo: credito agevolato: 45 % dei costi ammessi, pari a L. 3.078.449.000 di cui L. 400.198.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 2.678.251.000 da imputarsi alla quota Sud.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società « Microfusione italiana S.p.a. » concernente: « progettazione sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione di getti fusi con il procedimento a cera persa in leghe base di alluminio e superleghe destinati ad impieghi in settori tecnologici avanzati ».

Modifica da apportare.

Importo massimo: credito agevolato: 55 % dei costi ammessi pari a L. 1.106.622.000.

(6423)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Quart

Con deliberazione della giunta regionale n. 6947 del 18 ottobre 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 6 del vigente piano regolatore generale del comune di Quart adottata con deliberazione consiliare n. 49 del 27 marzo 1985.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(6749)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso speciale, per esami, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, disponibili al 31 dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1985, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, con il quale, tra l'altro, è stato indetto un concorso speciale per esami a due posti, disponibili al 31 dicembre 1984, per il conferimento della qualifica di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro;

Visto l'estratto dell'atto di morte del comune di Udine, in data 17 gennaio 1985, dal quale risulta che il sig. Cernecca Guido, primo dirigente del ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, è deceduto il 23 dicembre 1984;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti resisi liberi entro il 31 dicembre di ciascun anno devono essere assegnati per il 40% mediante concorso speciale per esami, per il 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e per il restante 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, a causa del decesso del sig. Cernecca Guido, occorre aumentare di una unità i posti messi a concorso con il decreto 10 agosto 1984;

Ritenuto che, a seguito dell'aumento dei posti conferibili, deve essere rideterminato il numero dei posti messi a concorso mediante concorso speciale per esami;

Decreta:

Articolo unico

I posti, conferibili mediante concorso speciale, per esami, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro disponibili al 31 dicembre 1984, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 agosto 1984, di cui alle premesse, sono aumentati da due a tre.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso speciale indicate nel citato decreto ministeriale 10 agosto 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1985
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 113

(6707)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore, ruolo U.L.M.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 31 ottobre 1985 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 giugno 1985 registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1985, registro n. 14 Lavoro, foglio n. 328, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a otto posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1981.

(6588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentasei posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media - settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 39-40, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 29 settembre-6 ottobre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1983, registro n. 59, foglio n. 335, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media - settore linguistico espressivo - sottosettore materie letterarie, indetto con il decreto ministeriale 11 ottobre 1979.

(6621)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici compartimentali, per esami, a posti di revisore e di operatore trasporti nel ruolo organico del personale di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia - Lucania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13 del 1° luglio 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 dicembre 1982, n. 4773, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1985, registro n. 20, foglio n. 112, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di revisore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio, 5ª categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia - Lucania, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1985, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, n. 4492, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1983, registro n. 39, foglio n. 206, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sette posti di operatore trasporti in prova nel ruolo organico del personale di esercizio di terza categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia - Lucania, bandito con decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 4139, nonché il decreto ministeriale 28 giugno 1983, n. 4885, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1983, registro n. 42, foglio n. 139, concernente rettifiche alla predetta graduatoria.

(6386-6387)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

due posti di assistente medico per il servizio dialisi (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di medicina del lavoro (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di anatomia e istologia patologica (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di medicina nucleare (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina);

un posto di capo sala (operatore professionale coordinatore);

ventitre posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore);

tre posti di tecnico di radiologia medica (operatore professionale collaboratore);

due posti di tecnico di laboratorio medico (operatore professionale collaboratore);

un posto di terapista della riabilitazione (operatore professionale collaboratore);

un posto di ingegnere chimico;

un posto di chimico collaboratore (industriale)

un posto di personale di vigilanza e ispezione (operatore professionale collaboratore - perito chimico);

un posto di personale di vigilanza e ispezione (operatore professionale collaboratore - geometra);

un posto di chimico coadiutore (per il servizio di laboratorio analisi del presidio ospedaliero);

un posto di biologo collaboratore (per il servizio di anatomia e istologia patologica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., presso l'ospedale consorziale, in Treviglio (Bergamo).

(6771)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

A) *Ruolo sanitario*:

un posto di assistente medico igiene e sanità pubblica - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico;

un posto di aiuto psichiatra - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto;

un posto di farmacista collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale: farmacisti - posizione funzionale: farmacista collaboratore;

un posto di psicologo collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale: psicologi - posizione funzionale: psicologo collaboratore;

un posto di veterinario collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di capo sala - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria coordinatore;

un posto di tecnico di laboratorio - operatore professionale di prima categoria collaboratore;

un posto di tecnico di radiologia - operatore professionale di prima categoria collaboratore;

tre posti di ostetrica - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria collaboratore.

B) *Ruolo amministrativo*:

due posti di assistente amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale: assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(6774)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 70

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 70, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di emodialisi (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di medicina nucleare (area funzionale di medicina);

due posti di assistente medico di psichiatria (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di neurochirurgia (area funzionale di chirurgia);

due posti di assistente medico di urologia (area funzionale di chirurgia);

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore-assistente sanitaria;

sessantasette posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia medica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di laboratorio;

due posti di operatore professionale collaboratore-logopedista;

un posto di educatore professionale;

un posto di ingegnere;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di collaboratore amministrativo;

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Legnano (Milano).

(6769)

REGIONE SARDEGNA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

tre posti di operatore professionale coordinatore capo sala;

quattro posti di operatore professionale collaboratore ostetrica;

due posti di operatore professionale collaboratore vigilatrice d'infanzia;

due posti di operatore professionale collaboratore vigile sanitario;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione formazione e aggiornamento del personale dell'unità sanitaria locale in Alghero (Sassari).

(6770)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/1

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/1, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale medici:

un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di prevenzione e sanità pubblica.

Profilo professionale personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria collaboratore:

due posti di ostetrica;
ventitre posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di laboratorio di analisi;
due posti di tecnico di radiologia;
un posto di tecnico di neurofisiopatologia;
tre posti di tecnico di fisiochinesiterapia;
un posto di odontotecnico.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale operatori tecnici:

quattro posti (un cuoco, un muratore, un pittore, un autista).

Profilo professionale - agente tecnico ausiliario socio-sanitario:

ventotto posti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Roma.

(6768)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Sole.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Sole, ad un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Malè.

(6796)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di capo ostetrica;

quattordici posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(6772)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radioterapia;

un posto di tecnico di radiologia;

un posto di infermiere/a professionale;

un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bari.

(6773)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 270 del 16 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario generale.

Cassa marittima meridionale - Napoli: Rinvio dei concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di archivista dattilografo e a nove posti di commesso. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240, parte seconda, dell'11 ottobre 1985)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **16**.

Contributi integrativi per la costruzione di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 54 *del* 30 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della realizzazione degli asili nido già finanziati ai sensi delle lettere *b*) e *d*) dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30, la Regione assegna ai comuni singoli o associati un contributo integrativo in conto capitale per:

1) arredamento ed attrezzature di asili nido realizzati ma non funzionanti per mancanza di tale arredo;

2) completamento di asili nido in stato di avanzata realizzazione.

Art. 2.

Il contributo finanziario, per ogni posto bambino determinato secondo quanto previsto dall'allegato *A* della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, ammonta a L. 2.500.000 per l'arredo e le attrezzature, a L. 5.000.000 per il completamento della costruzione.

Art. 3.

I comuni singoli o associati possono usufruire di uno solo dei finanziamenti previsti dal precedente art. 1, che comunque non può superare l'importo delle spese preventivate dal comune stesso.

Art. 4.

I comuni singoli o associati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano al presidente della giunta regionale domanda di contributo integrativo corredata da:

a) deliberazione della giunta comunale recante:

1) preventivo di massima delle spese da sostenere con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto;

2) definizione del tempo necessario per l'acquisto di attrezzature ed arredamento o per la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge;

3) impegno ad utilizzare l'edificio come asilo nido;

b) relazione degli organi tecnici comunali che attesti:

1) lo stato di avanzamento dei lavori nelle costruzioni; gli arredi e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'asilo nido;

2) la localizzazione dell'asilo nido in riferimento a quanto disposto all'allegato *A* della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23;

3) la determinazione del numero dei posti bambino in rispondenza allo stesso allegato *A* della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.

Art. 5.

Sull'edificio dell'asilo nido per il quale è concesso il contributo integrativo di cui alla presente legge è costituito, da parte dei comuni singoli o associati, vincolo ventennale di destinazione.

Su richiesta dei consigli comunali dei comuni singoli o associati la giunta regionale può autorizzare l'eliminazione anticipata del vincolo e l'utilizzazione dell'immobile per altre esigenze esistenti nel territorio in materia di servizi socio-assistenziali con oneri esclusivamente a carico degli enti locali.

La giunta regionale può autorizzare il cambiamento di destinazione degli asili nido comunali realizzati con il contributo regionale ai sensi della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, e della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30, su domanda dei comuni interessati i quali devono specificare l'uso dell'immobile.

Art. 6.

Sulla base delle domande dei comuni singoli o associati di cui al precedente art. 4 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano di riparto del finanziamento integrativo in funzione del massimo grado di utilizzazione del servizio e compatibilmente con l'esigenza di una razionale distribuzione del servizio sul territorio.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge viene effettuata con le modalità previste dalla legge regionale 3 settembre 1979, n. 30.

Art. 8.

I comuni decadono dall'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge qualora con decorrenza di due anni dalla comunicazione dell'assegnazione non abbiano provveduto agli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della presente legge.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 900 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, cap. 2253203 « Contributi integrativi in conto capitale nelle spese per la costruzione di asili nido », con la dotazione di competenza e di cassa di lire 900 milioni.

La copertura degli oneri recanti dalla presente legge è assicurata mediante utilizzazione per pari importo delle disponibilità iscritte al cap. 5100202 del bilancio 1985 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali » (elenco n. 4, partita n. 5).

Art. 10.

Le somme recuperate ai sensi dell'art. 8 della presente legge e dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30, relative agli anni 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, vengono riassegnate per le stesse finalità con le modalità stabilite dal precedente art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **17**.

Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1984 degli enti turistici della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **18**.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1985 degli enti turistici della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **19**.
Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **20**.
Servizi di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina i servizi regionali di sviluppo agricolo anche in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

I servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di fornire agli imprenditori informazioni e servizi utili allo sviluppo e all'ammodernamento delle loro imprese. Essi sono riconosciuti di interesse pubblico.

I servizi di sviluppo agricolo comprendono le attività di assistenza tecnica, divulgazione, consulenza alla gestione; qualificazione formazione e aggiornamento professionale, miglioramento e difesa delle produzioni animali e vegetali, informazione socio economica, nonché le attività di promozione della ricerca e della sperimentazione di interesse regionale.

La Regione promuove e garantisce la partecipazione degli imprenditori agricoli attraverso le loro organizzazioni professionali e/o le loro associazioni dei produttori e/o enti o istituti di loro emanazione.

Art. 2.
Funzioni della Regione

Sono di competenza regionale le funzioni di programmazione e di controllo dei servizi di sviluppo agricolo. In particolare la giunta regionale provvede alla:

formazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo quale parte integrante del piano di settore agricolo di cui all'art. 12 della legge regionale n. 25/80.

Nel piano e nei suoi aggiornamenti annuali sono contenuti gli indirizzi, le scelte e le direttive in ordine ai vari progetti di cui alla presente legge, nonché le indicazioni per la predisposizione del piano di divulgazione di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 270/1979;

verifica di attuazione del piano, approvazione dei progetti e dei programmi di cui agli articoli successivi, al controllo sul funzionamento dei servizi;

formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale impiegato nei servizi di sviluppo agricolo, nonché la vigilanza sull'impiego del personale medesimo nel rispetto di quanto disposto dal regolamento CEE n. 270/1979;

tenuta del registro dei tecnici professionali, di cui al successivo art. 10.

Art. 3.
Funzioni dell'Ente di sviluppo

L'Ente di sviluppo, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei servizi di sviluppo di cui al precedente art. 2:

a) definisce i progetti di ricerca e di sperimentazione agraria di interesse regionale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 42/1984, segue, istaura rapporti e collabora con le istituzioni di ricerca e di sperimentazione incaricate della realizzazione dei progetti suddetti;

b) elabora, in collaborazione con l'osservatorio delle malattie delle piante e l'Istituto zoo-profilattico, i programmi di attività nei settori fitosanitario e zoo-profilattico, anche ai fini della formulazione dei progetti, delle associazioni agricole di cui all'art. 5;

c) predispone il piano di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 270/1979 nonché i progetti nei campi di intervento di sua competenza da inserire nel piano regionale dei servizi di sviluppo e nei suoi aggiornamenti annuali;

d) promuove e realizza incontri di aggiornamento per i tecnici operanti nei vari settori dei servizi di sviluppo agricolo;

e) realizza, assieme alle associazioni agricole e ad altri enti specializzati, progetti «promozionali» per le produzioni vegetali e zootecniche regionali.

L'Ente di sviluppo, nella formazione dei programmi e dei progetti sopradetti, realizza la partecipazione dei soggetti interessati.

L'Ente inoltre gestisce:

1) il servizio di informazione e documentazione per l'assistenza tecnica in agricoltura;

2) le attività di dimostrazione e di assistenza specializzata a supporto e ad integrazione delle attività svolte dalle associazioni agricole;

3) il centro di gestione aziendale, incaricato delle analisi e della diffusione di tecniche di gestione e programmazione aziendale e della realizzazione della rete di contabilità agraria;

4) il centro di informazione di mercato, con il compito di svolgere analisi di mercato sulle produzioni regionali anche in rapporto ai programmi di valorizzazione delle stesse.

I servizi dell'Ente di sviluppo, per quanto riguarda gli aspetti sia delle metodologie informatiche sia dell'organizzazione dell'informazione, agiscono in stretto rapporto con il servizio informatica della Regione.

L'ente presenta alla giunta regionale il progetto triennale e i programmi annuale entro il 31 luglio per l'anno successivo; entro il 31 marzo, unitamente al rendiconto, viene presentata alla giunta regionale la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 4.
Funzioni delle comunità montane e delle associazioni dei comuni

Le comunità montane e le associazioni dei comuni, sulla base delle indicazioni regionali e dei rispettivi piani zonali agricoli, individuano le esigenze dei servizi di sviluppo agricolo di base ed esprimono il parere di congruità sui progetti di cui ai successivi articoli 5 e 6 per la parte che è di loro competenza territoriale.

Il parere dovrà essere espresso e inoltrato alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Nel momento programmatorio le comunità montane e le associazioni dei comuni dovranno indicare:

a) la situazione esistente nei rispettivi territori in termini di fabbisogno di servizi;

b) gli obiettivi e le priorità che, nel rispetto delle indicazioni regionali, si vogliono perseguire e come questi si inquadrano nel loro piano zonale agricolo.

In assenza di progetti di cui ai successivi articoli 5 e 6, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono attivarne di propri, avvalendosi della collaborazione dell'Ente di sviluppo, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 7.

Per le attività di cui al presente articolo le comunità montane e le associazioni dei comuni si avvalgono anche delle sezioni dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione con la presenza di almeno una unità tecnica fornita del titolo di divulgatore ottenuto ai sensi del regolamento CEE n. 270/1979 e/o del titolo di informatore socio-economico ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, allo scopo di agevolare le funzioni di vigilanza e di controllo sul territorio e di mantenere il collegamento con i servizi forniti dall'Ente di sviluppo.

Art. 5.
Assistenza tecnica per il miglioramento e la difesa delle produzioni

Le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, statale e comunitaria, richiedono secondo la procedura prevista nel successivo art. 7, alla giunta regionale il finanziamento di specifici progetti volti alla difesa e al miglioramento della produzione, in coerenza con le indicazioni del piano regionale del settore.

Ogni progetto prevede:

a) gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione del servizio specializzato;

b) la sua collocazione nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 2;

c) il suo collegamento con i progetti e i servizi dell'ente di sviluppo;

d) quali collaborazioni si instaurano con l'osservatorio delle malattie delle piante e/o con l'istituto zooprofilattico;

e) il raccordo con il servizio di consulenza e assistenza alla gestione aziendale o servizio di assistenza di base;

f) il tipo, i mezzi e il modo in cui i progetti vengono realizzati;

g) il numero dei tecnici, iscritti al registro di cui al successivo art. 10, impegnati a tempo pieno;

h) il piano di spesa.

I progetti hanno durata triennale e si articolano per programmi annuali.

Art. 6.

Consulenza e assistenza alla gestione aziendale

Le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o gli enti o istituti di livello regionale di loro emanazione, appositamente costituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 49 della legge n. 153/1975, richiedono alla giunta regionale il finanziamento dei progetti di assistenza e consulenza alla gestione aziendale.

Per ottenere il finanziamento regionale gli enti e gli istituti di cui al precedente comma devono:

a) prevedere un responsabile del progetto, esperto in organizzazione e gestione aziendale;

b) impegnarsi a impiegare a tempo pieno, per la durata del progetto approvato, tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 10.

I progetti di cui al presente articolo, per ottenere l'approvazione e il relativo finanziamento regionale, devono interessare almeno quattro gruppi di imprenditori agricoli.

Ogni gruppo di imprenditori deve prevedere: l'adesione minima di 100 aziende che abbiano come titolari imprenditori a titolo principale e/o coltivatori diretti e che impieghino almeno una unità lavoro uomo (ULU); l'impegno di un tecnico a tempo pieno.

I progetti di consulenza e assistenza alla gestione aziendale pertanto devono:

contenere gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire;

indicare come essi si collocano nell'ambito dei piani regionali e zonali o, in mancanza, degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla giunta regionale;

indicare come si integrano con altre attività promozionali lo sviluppo agricolo quali formazione, qualificazione e aggiornamento professionale e come si collegano con i servizi di assistenza specializzata, ricerca e sperimentazione forniti dall'ente di sviluppo e dagli altri istituti, enti organismi operanti sul territorio;

indicare le aziende che partecipano alle attività organizzative per gruppi secondo le modalità previste dal comma precedente;

indicare i tecnici impegnati;

prevedere iniziative di aggiornamento per i tecnici impegnati;

contenere stralci particolareggiati per ciascun gruppo di imprenditori che partecipa alla realizzazione dei progetti;

contenere il piano di spesa.

Art. 7.

Procedure

Le associazioni dei produttori e le loro unioni di cui al precedente art. 5 e le organizzazioni professionali agricole e/o gli enti o istituti regionali di cui al precedente art. 6 presentano, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente il periodo di riferimento, i progetti triennali e gli stralci annuali alla giunta regionale e contestualmente alle comunità montane e associazioni dei comuni perché queste ultime provvedano a formulare il parere di congruità per la parte di loro competenza territoriale.

I progetti triennali di assistenza al miglioramento delle produzioni e quelli di assistenza e consulenza alla gestione aziendale sono approvati dal consiglio regionale.

Le associazioni, le organizzazioni e/o gli enti i cui progetti e programmi sono stati approvati devono trasmettere alla giunta regionale e alle associazioni dei comuni e comunità montane per le competenze territoriali, entro e non oltre il 31 marzo, una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 8.

Parametri e modalità di erogazione di finanziamento

Per i progetti approvati la giunta regionale eroga annualmente alle associazioni e organizzazioni e/o istituti regionali di cui agli articoli 5 e 6 il contributo relativo al programma.

Il contributo regionale per ciascuna unità tecnica impiegata è pari a 17 mila ECU per anno e comunque, l'ammontare di detto contributo, non può superare il 90% della spesa complessiva del progetto.

La Regione inoltre riconosce annualmente agli organismi di cui al primo comma, un contributo integrativo per:

a) il coordinamento dell'attività determinato in maniera proporzionale al numero dei tecnici impegnati;

b) realizzare iniziative di aggiornamento degli stessi tecnici impegnati.

La giunta regionale entro il 30 aprile ed entro il 30 giugno dell'esercizio di competenza, provvede a erogare a ognuna delle associazioni, istituti e/o organismi regionali che hanno avuto l'approvazione dei progetti, anticipazioni, pari ciascuno al 40% delle rispettive assegnazioni annuali.

Entro il 30 aprile la giunta regionale provvede inoltre alla liquidazione del programma attuato nell'anno precedente.

Art. 9.

Formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone occupate in agricoltura

Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura che abbiano compiuto i 18 anni ma non superato i 55 anni di età di acquistare una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella posseduta, la Regione, anche in attuazione di norme comunitarie e in riferimento alla legge regionale n. 24/1976 e alla legge n. 845/1978, promuove appositi corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento.

I corsi in argomento sono finalizzati:

a) alla qualificazione (corsi di 120-180 ore) e aggiornamento (corsi di 30-60 ore) professionale di imprenditori coadiuvanti familiari e salariati agricoli;

b) alla formazione complementare, di almeno 300 ore, che consenta ai giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni di soddisfare ai requisiti richiesti per l'ottenimento del premio di insediamento;

c) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e di cooperative. Si tratta di interventi finalizzati di almeno 180 ore.

Il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 è lo strumento con il quale la Regione definisce gli indirizzi, le scelte e le direttive in materia di formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone in agricoltura.

Viene riservata la priorità alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale individuate nei progetti di cui al precedente art. 6, quinto comma, per le quali dovrà essere predisposto uno specifico finanziamento definito dalle normative vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 10.

Registro regionale

La giunta regionale è autorizzata a istituire un registro regionale nel quale iscrivere, in separati elenchi, gli informatori socio-economici, i divulgatori agricoli e i consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale.

L'iscrizione nel registro è disposta dalla giunta a domanda degli interessati ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) informazioni socio-economiche: attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) divulgatori: certificato di frequenza al corso di formazione previsto dal regolamento CEE 5 febbraio 1979, n. 270;

c) consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale: l'attestato rilasciato secondo modalità definite dalla giunta regionale.

L'elenco degli iscritti nel registro, aggiornato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La cancellazione è disposta:

a richiesta dell'interessato;

per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge;

per incompatibilità con altre attività lavorative dell'interessato;

per inadempiere documentate dai competenti uffici della Regione o dell'ente o organismo che utilizza il tecnico.

Art. 11.

Norma transitoria

Per gli anni 1985 e 1986 possono richiedere il finanziamento di specifici progetti, di cui al precedente art. 5 e secondo le procedure di cui al precedente art. 7, anche le associazioni allevatori ei consorzi fito-sanitari riconosciuti dalla Regione.

Per gli anni successivi le attività dei suddetti consorzi e il relativo personale tecnico devono essere integrati nei progetti presentati dai soggetti indicati al precedente art. 5.

Art. 12.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con legge di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finali

Fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 21.

Edilizia rurale: ulteriore finanziamento delle graduatorie di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di proseguire negli interventi per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi del predetto art. 26 e della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge sono destinati al finanziamento delle domande inserite nelle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 7 dicembre 1979.

La giunta regionale predispone la verifica di tutte le domande restanti in graduatoria, circa il mantenimento delle condizioni degli aventi titolo, dopo l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

L'ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui alla presente legge è di lire 40 milioni.

Gli istituti di credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi fissati per l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e variazioni.

Le somme destinate al pagamento del concorso regionale sulle rate di ammortamento di cui all'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36, possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 3.

Art. 4.

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente art. 1 è autorizzato un limite d'impegno di lire 700 milioni della durata di anni 15 oltre a una annualità destinata al contributo sugli interessi di preammortamento con inizio dall'anno 1986 e termine nell'anno 2001, comportante la spesa complessiva di lire 11.200 milioni.

Al finanziamento della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede mediante una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1985-87 nel quale la spesa è ascritta al cap. 5100201, programma 2.2.1.4., dell'elenco n. 2.

La giunta regionale è autorizzata, nell'anno 1985, ad assumere obbligazioni per l'importo complessivo massimo annuo di lire 700 milioni, che non vengano a scadenza prima dell'anno 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 22.

Rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola, della telefonia e della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elettrificazione e telefonia nelle zone agricole

Al fine di continuare l'attuazione di interventi nel territorio agricolo già avviati con precedenti leggi regionali, sono autorizzate per l'anno 1985 le seguenti ulteriori spese:

1) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di programmi di allacci e potenziamenti elettrici in zone agricole per le utenze singole e collettive di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 e per il completamento degli allacci e potenziamenti elettrici di cui all'allegato *B* della deliberazione amministrativa n. 73/1982;

2) lire 700 milioni per la concessione di contributi in conto capitale per la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole di cui alla legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, art. 2.

Art. 2.

Proprietà diretto-coltivatrice.

Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice di cui alla legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 750 milioni, recante un onere di lire 15.000 milioni.

Art. 3.

Completamento opere di bonifica

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, è autorizzata per l'anno 1985 l'ulteriore spesa di lire 270 milioni.

Art. 4.

Redazione dei piani zonali agricoli

Per la redazione dei piani zonali agricoli, di cui alla legge regionale 15 febbraio 1978, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'anno 1985 l'ulteriore spesa di lire 110 milioni.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura degli oneri recati dalla presente legge, pari complessivamente a lire 3.330 milioni, si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1985:

1) per gli interventi di cui all'art. 1, punti 1 e 2, pari a lire 2.200 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100202 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti gli ulteriori programmi di sviluppo » elenco n. 4, partite n. 1 e n. 2;

2) per gli interventi di cui all'art. 3, pari a lire 1.020 milioni, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali » elenco n. 3, partite n. 1-*bis* e n. 5;

3) per gli interventi di cui all'art. 4, pari a lire 110 milioni mediante riduzione per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali » elenco n. 2, partita n. 1-*ter;*

b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1985 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa con le dotazioni di competenza e di cassa come di seguito indicate:

cap. 2224201 « Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione agricola per utenze singole e collettive », competenza lire 1.500 milioni, cassa lire 4.500 milioni;

cap. 2224203 « Finanziamenti per la installazione nelle zone agricole di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori », competenza lire 700 milioni, cassa lire 750 milioni;

cap. 3122221, da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 con la seguente denominazione « Concorso regionale negli interessi dei mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice », stanziamento di competenza e cassa lire 750 milioni;

cap. 2141203 « Finanziamento per il completamento, ripristino e manutenzione straordinaria di opere di bonifica di cui all'art. 1, punto 2, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10 e legge regionale 9 marzo 1981, n. 5 », stanziamento di competenza e di cassa L. 612.089.500;

cap. 3111101 « Contributi regionali a comprensori, comunità montane o associazioni di comuni per la redazione di piani agricoli di zona (legge regionale n. 6/1978), competenza lire 245 milioni, cassa lire 295 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 6.

Il termine fissato dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, per la presentazione delle domande di concessione dei benefici previsti dall'art. 7 della citata legge, è elevato a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. **23.**

Anticipazioni alle associazioni allevatori del contributo statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, un'anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo viene concessa con deliberazione della giunta regionale, entro il limite massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore al contributo dello Stato.

La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone.

Art. 3.

Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.

Art. 4.

Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 2, sono iscritte:

a) per l'anno 1985, a carico del cap. 3114109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Anticipazioni alle associazioni provinciali allevatori delle Marche sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame » con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 790 milioni;

b) per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti e con stanziamenti di competenza e di cassa pari al 90% del più recente contributo statale assegnato in via definitiva alle associazioni provinciali allevatori delle Marche.

Le somme che saranno introitate per il recupero delle anticipazioni concesse per effetto della presente legge sono imputate:

a) per l'anno 1985, a carico del capitolo che con la presente legge si istituisce con il n. 5004006 nello stato di previsione dell'entrata per il detto anno con la denominazione « Recupero delle anticipazioni concesse alle associazioni provinciali allevatori delle Marche sul contributo dello Stato per le attività dei libri genealogici e/o con controlli funzionali del bestiame » con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 790 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti con stanziamenti di competenza e di cassa pari a quelli stabiliti per effetto della lettera *b*) del comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 24.

Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche riconosce e sostiene le funzioni e le attività delle seguenti associazioni:

Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale vittime civili in guerra (ANVCG) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;

Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La Regione riconosce e sostiene altresì le altre associazioni, ivi compresa l'ANFAS, che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati.

Il censimento delle associazioni previste dal comma precedente è effettuato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno i responsabili regionali delle associazioni interessate dovranno produrre alla Regione copia autentica degli statuti e regolamenti, nonché idonea documentazione inerente all'attività e alla struttura organizzativa.

Art. 3.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma annuale dei contributi da assegnare alle singole associazioni regionali di cui all'art. 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 30% in misura proporzionale al numero degli associati;

b) per il 70% in relazione al volume di attività.

All'atto del riparto verrà stabilita dalla giunta regionale la percentuale dei contributi da assegnare in forma anticipata, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo.

I contributi previsti nel presente articolo sono ripartiti nella misura del 75% a favore delle associazioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la erogazione, una analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute nonché di indicare l'ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti.

La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 200 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1985 a carico del cap. 4234104 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Contributi ad associazioni regionali per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1985 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 del bilancio di previsione per il detto anno, elenco 2, partita 15, per lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 25.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 56 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Marche, per i fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di

cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli-Rimini nord per l'anno 1985 anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1985, apposita convenzione con la Autostrade-Concessioni e costruzione autostrade S.p.a. e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 1° luglio 1985 al 24 agosto 1985.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50% dell'importo complessivo per l'anno 1985.

Art. 4.

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni per l'anno 1985.

I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente art. 2, alla tesoreria della Regione.

Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo di entrata 6400016 « Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.400 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 « Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 alla autostrada A14 » le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 1.400 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a procedere alla compensazione amministrativa con le amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza, stabilite secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1982, n. 44, all'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1983, n. 18, alla legge regionale 16 agosto 1984, n 21 e all'art. 2 della presente legge, con le somme alle stesse dovute dalla Regione a qualsiasi titolo.

Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con lo stanziamento del cap. 2222122 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 con la denominazione « Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985 » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.400 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 1.400 milioni si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali », elenco n. 2, partita n. 1-*bis*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **26**.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Marche n.* 57 *del* 6 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

(4613)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia,

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852720)